



ISTRUZIONI INPS PER CONTRIBUTI E VOUCHER MATERNITA'

Pubblicate dall'INPS le **istruzioni** per presentare la domanda relativa ai **bonus** riservati alle **lavoratrici madri** - voucher baby sitter e contributo per l'asilo – introdotti dalla Riforma del Lavoro (*legge 92/2012, all'articolo 4, comma 24, lettera b*) e volti a sostenere occupazione femminile e genitorialità attraverso misure di conciliazione lavoro-famiglia.

Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in **alternativa al congedo parentale**, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d'infanzia pubblici o privati accreditati. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2013), ha previsto criteri di accesso e modalità del contributo (20 milioni di euro annui).

LAVORATRICI MADRI

Potranno accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici **dipendenti** o iscritte alla **gestione separata, per i bambini già nati** (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

La lavoratrice potrà accedere al beneficio anche **per più figli** (una domanda per ciascuno) e come **gestante** (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Escluse:

- lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati.
- lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

CONTRIBUTO

E' pari a 300 euro mensili e per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi. Deve essere utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi ma il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.

Il contributo è un'**alternativa al congedo parentale** (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale.

Le lavoratrici **part-time** possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

EROGAZIONE

Il **contributo asilo** per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati avverrà attraverso **pagamento diretto** alla struttura prescelta. Quest'ultima deve presentare la documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il **voucher baby sitting** viene erogato attraverso il sistema di **buoni lavoro** (*art.72 del Dlgs 276/2003*): quindi l'Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

VOUCHER

Sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza e possono essere ritirati in un'unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.

Prima dell'inizio del servizio di baby sitting, la madre dovrà effettuare la **comunicazione preventiva di inizio prestazione**, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- **Contact center INPS-INAIL**, al numero 803.164 gratuito da telefono fisso, oppure allo 06 164164, da cellulare con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.
- **Fax INAIL** 800.657.657 (gratuito) utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL.
- **Sito web INAIL**, Sezione *Punto cliente*.
- **Sede INPS**.

NB: Vanno sempre comunicate tutte le eventuali variazioni.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegnerà i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuoterà il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

CONTRIBUTO ASILO

La madre sceglierà la struttura fra quelle presenti in un **elenco** formato annualmente dall'INPS, e pubblicato sul sito. L'INPS accoglierà le richieste in base alla graduatoria, definita tenendo conto dell'**ISEE** e della **data di presentazione della domanda**. L'INPS comunicerà sul sito il bando che stabilirà tempi e modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, procedure e adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

DOMANDA

La domanda sarà presentata esclusivamente **per via telematica**, sul sito Inps, nella sezione "*Al servizio del cittadino*", seguendo il seguente percorso: *autenticazione con PIN dispositivo, Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito, Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia*. La domanda dovrà specificare:

- **Il contributo** cui la madre intende accedere. In caso di scelta del contributo per l'asilo, deve indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale è stato iscritto il figlio.
- **Il periodo di fruizione** del beneficio, specificando il numero di mesi.
- **La rinuncia** al corrispondente numero di mesi di congedo parentale.
- Dichiarazione di aver presentato la **dichiarazione ISEE**.

Dopo la **pubblicazione delle graduatorie**, che avverrà 15 giorni dalla scadenza del bando, la lavoratrice può rinunciare al beneficio sempre comunicandolo per via telematica.

Se rinuncia dopo aver già ritirato i **voucher**, quelli **non ancora fruiti** potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di **rinuncia** la lavoratrice deve restituire **voucher** in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro. **La restituzione dei voucher è necessaria**, altrimenti non sarà valida la rinuncia al beneficio ossia la trasformazione in ulteriori mesi di congedo parentale.

Sarà l'INPS a comunicare al **datore di lavoro** la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.

Fonte: [circolare Inps 48 del 28 marzo 2013](#)

IL COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE

Roma, 23 aprile 2013